

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 OTTOBRE 2017

(proposta dalla G.C. 28 settembre 2017)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare della Città Metropolitana, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consiglieri ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	MORANO Alberto
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
AZZARÀ Barbara	GRIPPO Maria Grazia	POLLICINO Marina
BUCCOLO Giovanna	IARIA Antonino	RICCA Fabrizio
CANALIS Monica	IMBESI Serena	ROSSO Roberto
CARRETTA Domenico	LAVOLTA Enzo	RUSSI Andrea
CARRETTO Damiano	LO RUSSO Stefano	SGANGA Valentina
CHESSA Marco	MAGLIANO Silvio	SICARI Francesco
CURATELLA Cataldo	MALANCA Roberto	TEVERE Carlotta
FERRERO Viviana	MENSIO Federico	TISI Elide
FOGLIETTA Chiara	MONTALBANO Deborah	TRESSO Francesco
FORNARI Antonio		

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché gli Assessori e le Assessorie:
FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola -
MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - SACCO Alberto - UNIA Alberto.

Risultano assenti i Consiglieri: FASSINO Piero - LUBATTI Claudio.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE
AMMINISTRATIVE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sacco.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale datata 8 ottobre 2012 (mecc. 2011 08035/017) esecutiva dal 22 ottobre 2012, si era proceduto a riformulare il previgente Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative.

Decorsi circa cinque anni dall'entrata in vigore del suddetto nuovo regolamento, e sperimentata la sua concreta applicazione, emerge l'esigenza di procedere ad una parziale opera di revisione, semplificazione e chiarificazione, con particolare riguardo al disposto contenuto negli articoli 10, 12 e 13 del regolamento de quo, relativi ai ricorsi amministrativi di cui all'articolo 18 della Legge n. 689/1981, alla quantificazione dell'entità delle sanzioni amministrative ed alle recidive, nonché alle rateazioni.

La finalità di ordine generale perseguita da tale revisione regolamentare può essere sintetizzata nella volontà di rendere più lineare in special modo il meccanismo disposto dall'articolo 12 del regolamento, mirando a snellire e velocizzare il procedimento sanzionatorio amministrativo e, al contempo, ad incentivare una rapida definizione dei suddetti procedimenti.

Onde perseguire le finalità sopra illustrate, si sono predisposte le modifiche di seguito specificate.

Nei casi in cui l'infrazione non abbia caratterizzazioni specifiche che possano indurre a maggiore o minor rigore nella quantificazione della sanzione da irrogare a mezzo di ordinanza-ingiunzione e non siano stati presentati scritti difensivi, si è ritenuto opportuno specificare che l'importo della suddetta sanzione venga determinato nella misura meno favorevole tra il doppio del minimo edittale ed il terzo del massimo edittale, in modo da stimolare l'utilizzo del meccanismo premiante di cui all'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981, che genera l'estinzione del procedimento sanzionatorio entro sessanta giorni mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione, rendendolo concretamente più favorevole ed incentivante rispetto alla sanzione disposta a mezzo del titolo esecutivo (comma 2 dell'articolo 12, come novellato).

Resta confermato il disposto regolamentare in base al quale "Qualora, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della Legge n. 689/1981, per la violazione sia stabilito un importo per il pagamento in misura ridotta superiore a quello risultante dall'applicazione del primo comma dello stesso articolo, l'entità della sanzione pecuniaria irrogata con l'ordinanza-ingiunzione è determinata in misura non inferiore a quella prevista per il medesimo pagamento in misura ridotta, incrementata di almeno il 20%." (vecchio comma 3, ultimo periodo, dell'articolo 12 e nuovo comma 2, secondo periodo).

Laddove invece vengano ravvisate caratterizzazioni specifiche dell'infrazione che possano indurre a maggiore o minor rigore nella quantificazione della sanzione da irrogare a mezzo di ordinanza-ingiunzione ed al contempo siano stati presentati scritti difensivi, l'entità della sanzione determinata secondo il meccanismo sopra descritto potrà essere ulteriormente modulata sulla scorta dei criteri previsti dalla legge e dal regolamento in esame (comma 3 dell'articolo 12, come novellato).

In tali casi, fra i criteri di valutazione, volti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative, riguardo all'apprezzamento dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si ritiene opportuno procedere ad eliminare il riferimento temporale alla scadenza del "termine accordato per la presentazione degli scritti difensivi" (trenta giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito), al fine di consentire una valutazione specifica - caso per caso - del ravvedimento operoso, relativamente alle eventuali azioni volte al ripristino della legalità violata, poste in essere dal trasgressore spontaneamente ed efficacemente, anche in relazione alla distanza temporale intercorsa fra la commissione dell'illecito e le condotte riparatorie (vecchio comma 2, secondo periodo, dell'articolo 12 e nuovo comma 3, terzo periodo).

In merito alla valutazione degli illeciti precedentemente commessi, si ritiene opportuna una nuova formulazione dell'articolo 12 del Regolamento, al fine di consentire una maggiore aderenza al disposto letterale della legge sull'illecito amministrativo depenalizzato (Legge 24 novembre 1981, n. 689) e, nel contempo, una maggiore flessibilità nel computo dell'entità pecuniaria sanzionatoria specifica, al fine di ponderare in maniera quasi "personalizzata" l'entità della sanzione da irrogare in concreto.

A tal fine, concretamente, si sono voluti eliminare gli automatismi nelle maggiorazioni, in specie quelli riferiti a violazioni di norme attinenti a sfere di tutela diverse dalla fattispecie in esame (vecchio comma 5 dell'articolo 12), e si sono richiamati i criteri di valutazione di cui all'articolo 11 della Legge n. 689/1981, conservando - al nuovo comma 4 - quale applicazione dell'articolo 8-bis della stessa legge, la possibilità di inasprire la sanzione pecuniaria amministrativa nei casi di reiterazione specifica infraquinquennale, ossia nei casi di violazioni della medesima disposizione, ripetute nei cinque anni precedenti l'accertamento. In tali casi, l'importo della sanzione potrà essere maggiorato del 25% per ogni violazione accertata con provvedimento definitivo, fino al raggiungimento del massimo edittale (nuovo comma 4 dell'articolo 12), con esclusione quindi sia delle archiviazioni, sia delle oblazioni (pagamenti in misura ridotta effettuati entro i sessanta giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito depenalizzato). Tale inasprimento dell'entità della sanzione, in una materia coperta da riserva di legge, viene ricondotto a quel particolare aspetto della cosiddetta "personalità del soggetto agente", secondo la terminologia usata dall'articolo 11 della Legge n. 689/1981 definibile, con un termine tecnico ma suggestivo, quale "capacità di trasgredire" (ovvero la propensione ad una minore attenzione al rispetto delle disposizioni vigenti), uno dei criteri indicati dal Legislatore stesso per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'articolo 24, si esprime, fatta salva l'opposizione in via giurisdizionale (di cui al D.Lgs. n. 150/2011), anche mediante la presentazione di scritti difensivi e documenti all'autorità amministrativa ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 689/1981, disciplinato a mente degli articoli 9 e 10 del Regolamento in esame, che si ritiene di confermare nella sostanza. Con la presentazione di tali elementi difensivi, tuttavia, il soggetto agente (o "trasgressore") può chiedere di essere sentito dalla stessa autorità

amministrativa che, conseguentemente, al fine di garantire il più ampio contraddittorio, è tenuta a disporre una data per l'audizione, mediante apposita convocazione. Al fine quindi di scoraggiare comportamenti finalizzati unicamente a perseguire intenti dilatori, che si sostanziano in perdite sia di tempo, sia di denaro a carico dell'Amministrazione, si ritiene opportuno inserire una nuova prescrizione, mediante l'aggiunta di un periodo al comma 2 dell'articolo 10, in forza della quale l'assenza ingiustificata all'audizione richiesta dall'interessato verrà valutata ai fini dell'incremento dell'entità della sanzione pecuniaria ingiunta, rientrando siffatta valutazione nell'alveo delineato dal criterio legislativo della "personalità del trasgressore".

L'apprezzamento delle osservazioni addotte dal ricorrente negli scritti difensivi verrà effettuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 12, che interviene dettagliando i criteri di cui all'articolo 11 della Legge n. 689/1981.

Inoltre, in via transitoria, si ritiene opportuno estendere l'efficacia temporale delle nuove disposizioni anche agli illeciti accertati in data anteriore, qualora risultanti più favorevoli.

Infine, considerato che, ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 689/1981, ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative rilevano altresì le "condizioni economiche" del soggetto responsabile, si ritiene opportuno precisare che le condizioni economiche disagiate del trasgressore costituiscono il presupposto per l'accesso alla rateizzazione della sanzione (articolo 13 del Regolamento): su richiesta dell'interessato, che presenti un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare non superiore ai limiti attestati annualmente dal Consiglio Comunale nel provvedimento relativo agli indirizzi tariffari della Città, sarà riconosciuto il beneficio del pagamento dilazionato, secondo le modalità prescritte dall'articolo 26 della Legge n. 689/1981, unitamente alla corresponsione degli interessi legali, oltre alle spese del procedimento definite nell'ambito della medesima deliberazione consiliare sugli indirizzi contabili. Ai sensi della stessa disposizione legislativa, decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di scadenza fissato dal piano rateale, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione; il regolamento prescrive, a tal fine, la previa diffida ad adempiere nei novanta giorni successivi, quale messa in mora del debitore; decorso inutilmente tale termine, si farà luogo alla riscossione coattiva. E' fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale di individuare, nell'ambito della deliberazione degli indirizzi contabili della Città, ulteriori specifiche cause di disagio economico del debitore, giustificanti la deroga al piano rateale, ovviamente entro i limiti fissati dal Legislatore nazionale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, le modifiche agli articoli 10, 12 e 13 del vigente Regolamento comunale delle procedure sanzionatorie amministrative (n. 358) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 ottobre 2012 (mecc. 2011 08035/017), secondo quanto riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione (che riproduce il testo comparato vigente e quello novellato degli articoli 10, 12 e 13), che costituisce parte integrante del presente provvedimento (all. 1 - n.);
- 2) di dichiarare che le nuove disposizioni saranno efficaci anche con riguardo agli illeciti accertati anteriormente all'entrata in vigore delle stesse, qualora risultanti più favorevoli;
- 3) di dare atto che, ai sensi del disposto di cui al comma 1 dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento, tale proposta di deliberazione, ravvisandosi carenza diretta di interesse circoscrizionale, non viene trasmessa alle Circoscrizioni per l'acquisizione del parere;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato "All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012" (all. 2 n.);
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE POLITICHE LAVORO,
COMMERCIO, SPORTELLI IMPRESE,
PROMOZIONE EVENTI CITTADINI E
TURISMO, ECONOMATO,
AVVOCATURA COMUNALE
F.to Sacco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E
GIURISDIZIONALE
F.to Lorenzelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Chessa Marco, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Pollicino Marina, Rosso Roberto, Tisi Elide, Tresso Francesco

Non partecipano alla votazione:

Ricca Fabrizio

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Artesio Eleonora, Canalis Monica, Carretta Domenico, Chessa Marco, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Morano Alberto, Napoli Osvaldo, Pollicino Marina, Rosso Roberto, Tisi Elide, Tresso Francesco

Non partecipano alla votazione:

Ricca Fabrizio

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Versaci
